Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1933 - Anno XI** **Numero 14**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 dicembre 1932, n. 1751.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono state apportate modificazioni alla convenzione vigente per la concessione alla « Società subalpina di imprese ferroviarie » del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono apportate modificazioni alla convenzione vigente per la concessione alla « Società subalpina di imprese ferroviarie » del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore, con la modificazione di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, viene modificato come appresso:

« Le opere indicate nell'art. 3 e per le quali lo Stato dovrà corrispondere l'annualità di L. 127.542, dovranno essere consegnate gratuitamente dalla Società concessionaria allo Stato, al termine della concessione, in buone condizioni di manutenzione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1752.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano, con la seguente modificazione: « Nel primo e nel secondo comma dell'art. 11, alle parole: venti anni, sono sostituite le altre: dieci anni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1753.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1754.

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale dei cantonieri addetto al servizio di manutenzione, sorveglianza e polizia delle strade statali gestite dall'Azienda autonoma statale della strada continua ad essere classificato fra gli incaricati stabili delle Amministrazioni dello Stato ed è distinto nelle seguenti categorie, giusta l'allegata tabella organica che indica anche le rispettive retribuzioni:

1. Allievi cantonieri;
2. Cantonieri;
3. Cantonieri scelti;
4. Capi cantonieri.

Art. 2.

Le strade statali di cui all'elenco allegato alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, sono divise in tronchi, ed ogni tronco in cantoni. La determinazione dei tronchi e dei cantoni è fatta dalla Direzione generale della A.A.S.S. secondo le esigenze del servizio.

Ogni tronco è affidato normalmente ad un capo cantoniere ed ogni cantone ad un cantoniere scelto o ad un cantoniere; tuttavia, in relazione alle esigenze del servizio, ed alle disponibilità del personale, potranno anche i tronchi essere affidati a cantonieri scelti ed i cantoni ad allievi cantonieri.

Art. 3.

Si entra a far parte del personale dei cantonieri col grado iniziale di allievo cantoniere. La permanenza in tale grado non potrà essere inferiore a due anni ed è considerata come periodo di prova, durante il quale nessuna stabilità acquista l'agente, ed il servizio relativo non sarà computato agli effetti del trattamento di quiescenza.

Gli aspiranti alla nomina ad allievo cantoniere dovranno presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha superato i 18 anni di età e non i 35;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta morale e politica;

e) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore, in difetto del quale l'aspirante dovrà sottostare ad una prova pratica;

f) foglio di congedo militare o certificato di esito di leva;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneità alle mansioni di cantoniere.

Ferme restando le disposizioni delle leggi 21 agosto 1923, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, circa la precedenza a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, circa le preferenze ai fini dell'incremento demografico, e 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, circa le preferenze a favore degli orfani di guerra e degli orfani di caduti per la causa nazionale, saranno inoltre preferiti coloro che hanno prestato lodevole servizio presso l'A.A.S.S. od altre pubbliche Amministrazioni con mansioni di operaio stradale, nonchè, a parità di ogni altra condizione, gli ex combattenti e gli appartenenti al P.N.F.

Art. 4.

Tutte le nomine e promozioni nel corpo dei cantonieri sono di competenza del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., il quale vi provvederà secondo le norme che saranno emanate col regolamento esecutivo della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge alle nomine degli allievi cantonieri si potrà provvedere senza attendere le norme di cui al cennato regolamento.

Art. 5.

All'inquadramento nelle nuove tabelle organiche del personale già in servizio alla data della presente legge, esclusi i cantonieri in prova, ed alla conseguente assegnazione nelle singole categorie, si provvederà mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., su parere di apposita Commissione, la quale formerà una graduatoria, indipendentemente dall'attuale posizione in ruolo del personale, tenendo conto dell'anzianità di servizio, dei titoli di merito di ciascun agente, e della specifica attitudine ai posti da coprire.

È data facoltà al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di procedere gradualmente entro il 31 dicembre 1933, su parere della detta Commissione, e senza alcuna formalità speciale, all'esonero, nel limite massimo del cinque per cento, di tutto il personale indicato nella tabella *F*, allegata al R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, di quegli agenti che non abbiano dimostrato sufficiente capacità, qualunque sia il motivo, alle mansioni di cantoniere.

La Commissione predetta sarà nominata dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., e sarà composta del direttore generale dell'A.A.S.S., presidente, ed in sua vece del direttore dei servizi amministrativi, e di due funzionari della Direzione generale dell'A.A.S.S., di grado non inferiore al 7°.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1933, i posti dei capi cantonieri potranno essere assegnati eccezionalmente anche a personale, non proveniente dal ruolo dei cantonieri, particolarmente competente in materia stradale, prescindendo dal limite di età.

Gli agenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge saranno ancora in prova non potranno conseguire la nomina a cantoniere effettivo, se non dopo trascorso, dalla data della loro nomina in prova, il biennio di cui al primo comma del precedente art. 3, e frattanto conserveranno a tutti gli effetti l'attuale loro posizione.

Art. 7.

Per il trattamento di quiescenza dei cantonieri e capi cantonieri provenienti dai ruoli delle Amministrazioni provinciali, ed assunti dall'A.A.S.S. in base all'art. 13 del Regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, saranno applicate le disposizioni dell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 8.

Il personale dei cantonieri dovrà in servizio indossare apposita divisa secondo le forme prescritte dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada.

È istituito uno speciale fondo per massa vestiario allo scopo di fornire il personale di cui all'art. 1 della presente legge dei capi di vestiario costituenti la divisa. Tale fondo sarà amministrato dal Comitato amministratore della Cassa di mutuo soccorso tra capi cantonieri e cantonieri, di cui al R. decreto 17 dicembre 1927, n. 2656.

Tale fondo verrà costituito coi contributi del personale, da trattenersi sulle retribuzioni mensili di esso nelle misure e con le modalità che saranno stabilite in apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di concerto col Ministro per le finanze, e col contributo dell'A.A.S.S., il quale per ogni esercizio finanziario non potrà superare le L. 150.000.

Art. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà emanato apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio di previsione dell'A.A.S.S., per l'esercizio finanziario 1932-33 le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA.

QUALIFICA	Numero	Assegno annuo	Retribuzione annua			
			Iniziale	Dopo il 4° anno	Dopo l'8° anno	Dopo il 12° anno
Allievi cantonieri	1.000	5.180	—	—	—	—
Cantonieri	3.500	—	3.820	4.200	4.620	5.080
Cantonieri scelti	800	—	4.500	4.950	5.440	5.990
Capi cantonieri.	700	—	5.050	5.550	6.100	6.700

Agli allievi cantonieri non è dovuto alcun emolumento, neppure a titolo di aggiunta di famiglia, oltre l'assegno di cui alla presente tabella.

L'assegno e la retribuzione di cui alla tabella stessa sono al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491. In conformità di quanto dispone il R. decreto 24 novembre 1930, n. 1502, di tale riduzione non deve tenersi conto ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle corrispondenti ritenute.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro pei lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1755.

Spostamento della data di inizio di un ciclo di operazioni militari in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1928, col quale vennero delimitati, agli effetti della concessione del distintivo d'onore di mutilato e di ferito in guerra, della croce al merito di guerra, delle medaglie commemorative, della pensione privilegiata di guerra, i vari cicli di operazioni militari svolti in Libia dal 1922 al 1926;

Vista la legge n. 1079 in data 3 luglio 1930 riflettente l'unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico;

Considerato che nell'agosto 1925, e cioè pochi giorni prima dell'inizio del ciclo operativo cirenaico decorrente dall'8 settembre 1925 al 2 dicembre 1926, di cui al precitato decreto Ministeriale, alcune altre operazioni si svolsero in prossimità dell'oasi di Giarabub, da doversi considerare per la loro importanza come preliminari a quelle comprese nel ciclo stesso;

Ritenuto necessario, conseguentemente, retrodatare di qualche giorno il limite di inizio dell'anzidetto ciclo operativo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di inizio del ciclo operativo 8 settembre 1925-2 dicembre 1926, di cui al decreto Ministeriale citato nella premessa, s'intende retrodatato alla data 13 agosto 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1756.
Modificazioni al R. decreto 18 marzo 1929, n. 409, relativo al regolamento per il Museo e per la Mostra coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1929, n. 409;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1929 che approva il nuovo regolamento dell'Ufficio filatelico del Ministero delle colonie;
Riconosciuta l'opportunità di annettere al Museo coloniale, istituito alle dipendenze del Ministero delle colonie, il servizio per la vendita ai collezionisti delle carte-valori postali e delle monete coloniali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 18 marzo 1929, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

« È annesso, altresì, al Museo, quale sezione della Mostra campionaria di propaganda coloniale, il servizio per la vendita ai collezionisti delle carte-valori postali e delle monete coloniali ».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle colonie, sulla base degli accertamenti d'entrata, di cui al successivo art. 23, e del conseguente pagamento delle quote dovute ai Governi coloniali, determina annualmente i contributi che i Governi coloniali stessi debbono versare per concorrere alle spese di manutenzione e di rifornimento sia del Museo che della Mostra campionaria ».

Il primo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Gli introiti per le vendite, comprese quelle delle carte-valori postali e delle monete coloniali, per diritti di depositi di commissione e di vendita, i contributi e qualunque altra entrata eventuale, vanno versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1757.
Istituzione di una cattedra di perfezionamento di violoncello presso il R. Conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il R. decreto 26 maggio 1932, n. 835;
Considerata l'opportunità di istituire nel R. Conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma la cattedra di perfezionamento in violoncello;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai ruoli del personale insegnante nei RR. Conservatori di musica e della Scuola di recitazione annessa al R. Conservatorio musicale di S. Cecilia in Roma è aggiunto un posto di 3ª classe, di gruppo *A*, da assegnare per un corso di perfezionamento in violoncello al R. Conservatorio di musica di Roma, avente carattere transitorio.

Il posto stesso durerà per tutto il tempo che rimarrà in servizio l'insegnante che vi sarà nominato alla prima attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1758.
Autorizzazione del cambio delle obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1862, n. 702, che approvò la convenzione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1863, n. DCXXXII, parte supplementare;

Ritenuto che le obbligazioni emesse per la costruzione della detta ferrovia, tuttora in circolazione, rimarranno sprovviste delle cedole semestrali per la riscossione degli interessi col pagamento di quella di scadenza 1° gennaio 1933;

Riconosciuta la necessità e la opportunità di addivenire al cambio delle obbligazioni anzidette con altre munite di una nuova serie di cedole per il servizio degli interessi fino alla totale estinzione del debito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni, di L. 500 di capitale nominale ciascuna, emesse per la costruzione della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria e assunte dallo Stato, le quali rimarranno sprovviste di cedole per la riscossione degli interessi col pagamento di quella di scadenza 1° gennaio 1933, saranno cambiate con altre obbligazioni di uguale capitale nominale ed aventi lo stesso numero di iscrizione di quelle vigenti al 1° gennaio 1933.

Le nuove obbligazioni saranno emesse con godimento degli interessi a partire dal 1° gennaio 1933, e cioè con la prima cedola avente la scadenza 1° luglio 1933, e frutteranno, come quelle soggette al cambio, l'interesse del 3 per cento annuo, pagabile il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Avranno annessa una serie di 47 cedole per il pagamento degli interessi fino alla totale estinzione del debito, distinte con i numeri ordinali, in continuazione a quelli delle cedole rilasciate per i titoli ora in circolazione, e cioè dal n. 141 per la scadenza semestrale 1° luglio 1933, fino al n. 187 per la scadenza 1° luglio 1956.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente sono stampate tipograficamente su carta filigranata bianca. Esse recano in filigrana: sul corpo del titolo, le leggende « Del Regno d'Italia » in senso verticale, e « Debito pubblico » inclinata a sinistra; sul foglio delle cedole, la leggenda « Debito pubblico italiano », ripetuta cinque volte in corrispondenza ad ogni doppia fila di cedole.

Il prospetto ed il rovescio del corpo del titolo e il prospetto del foglio cedole hanno un fondo a tinta unita di colore verde oliva.

Art. 3.

La lista di separazione del titolo dalla matrice ha impressa nel prospetto, sul fondo, la leggenda, in carattere stampatello « Emissione di 24.000 obbligazioni di franchi 500 rimborsabili alla pari », e, sovrapposta a questa, la leggenda, in carattere inglese maiuscolo intrecciato, « Ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria ».

Il corpo principale del titolo è rinchiuso in una cornice rettangolare con gli angoli superiori smussati e completati da ornati. Il lato superiore della cornice è interrotto da uno spazio destinato alla impressione del numero d'iscrizione della obbligazione.

Il testo del titolo reca, stampate in nero, le leggende: « Ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria - Chilometri 95 - Esercitata dal Governo al 50 % sul prodotto brutto - Legge 10 luglio 1862 - Emissione per sei milioni di franchi ». Seguono altre indicazioni riguardanti il decreto di emissione, il quantitativo, il valore e la rimborsabilità delle obbligazioni emesse, la decorrenza originaria degli interessi e la data dell'ultima estrazione.

Seguono, infine, uno spazio, nel quale è ripetuto il numero di iscrizione, e le firme impresse a stampa, mediante fac-simile: del direttore generale « E. Ciarrocca », del capo della divisione del Gran libro « Sinibaldi » e del direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti « Raffo ».

Nell'angolo inferiore sinistro è la indicazione della data « 1° gennaio 1933 - Anno XI E. F. »; nel destro la indicazione del numero di posizione 273745 Serie 3ª, e, infine, nel centro del lato inferiore della cornice, la indicazione relativa ai luoghi di pagamento degli interessi e di rimborso delle obbligazioni, all'interno e all'estero.

Nel fondo emergono, inoltre, la dicitura in bianco « Emissione per sei milioni di franchi »; ai lati due spazi circolari pure in bianco recanti, rispettivamente, il bollo a secco dell'Amministrazione del debito pubblico e il bollo demaniale di L. 1; e, più sotto, due targhe recanti, quella di sinistra la parola « Obbligazione », e quella di destra la indicazione « Al portatore ».

Nel rovescio del titolo non esiste la impressione del bollo a secco e del bollo demaniale, non sono riprodotte le firme, e sono pure omesse le indicazioni della data e del numero di posizione; nel resto il rovescio è identico al prospetto, del quale riproduce il testo in lingua francese.

Art. 4.

La lista di separazione della obbligazione dal foglio delle cedole porta la dicitura « Cedole, dal n. 141 pel semestre al 1° luglio 1933 al n. 187 pel semestre al 1° luglio 1956 ».

La parte anteriore di ogni singola cedola reca, nel fondo, le parole « Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria » e tre dischetti con le lettere « C.A. » negli angoli superiori e nell'angolo inferiore sinistro; nell'angolo inferiore destro è impresso il bollo a secco dell'Amministrazione del debito pubblico. Vi sono inoltre impresse in nero, a stampa, le leggende « Debito pubblico del Regno d'Italia - Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria », il numero di iscrizione della obbligazione, il numero ordinale della cedola, la indicazione dell'importo lordo e quella della scadenza semestrale. Nel rovescio sono stampate, in lingua francese, indicazioni simili sul fondo bianco della carta.

Il modello delle obbligazioni anzidette, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1759.

Proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8, l'articolo unico del R. decreto-legge 7 marzo 1926, nu-

mero 411, e l'art. 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, concernenti la Sezione speciale della Corte dei conti e variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti;

Visti il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1745, convertito nella legge 30 marzo 1931, n. 359, ed il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 284, che prorogano rispettivamente al 31 dicembre 1931 e al 31 dicembre 1932 il termine previsto dalle cennate disposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Potere Esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad evitare rallentamenti nei servizi relativi alla liquidazione delle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato dal 31 dicembre 1932 al 31 dicembre 1933 il termine previsto dagli articoli unici dei Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 8, 7 marzo 1926, n. 411, e dall'art. 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti, l'aumento transitorio di posti nel ruolo della magistratura ed in quello di concetto della Corte medesima ed il collocamento fuori ruolo di due consiglieri.

I posti suindicati saranno riassorbiti, nei modi stabiliti dalle citate disposizioni, con le vacanze che si verificheranno dal 1° gennaio 1934 in poi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 78. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1932.
Elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle Colonie.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928, che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1929, che cancella dal suddetto elenco gli aeroporti di Zaule e di Birikao;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1930, che aggiunge al suddetto elenco l'aeroporto e l'idroscalo di Bengasi;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1931, che aggiunge al suddetto elenco l'aeroporto di Trapani;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1932, che aggiunge al suddetto elenco gli aeroporti di Como e di Bari, e ne cancella quelli di Augusta, di Ciampino e di Ferrara;

Ritenuto che è necessario designare, quali aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani, il nuovo aeroporto di Palermo (Boccadifalco) in luogo di quello di Trapani, e l'aeroporto di Cagliari (Elmas) in luogo di quello di Cagliari (Monserrato), non più idoneo al servizio doganale;

Riconosciuta l'utilità pratica di pubblicare, in occasione di tale designazione, un nuovo elenco degli aeroporti doganali in atto efficienti, quale risulta dal suaccennato decreto 20 giugno 1928 e dai successivi provvedimenti di modifica;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le colonie;

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme contenute nel decreto Ministeriale 20 giugno 1928, che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle Colonie, e nei successivi decreti di modifica, sono sostituite le seguenti:

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente nel Regno dall'estero o dal Regno diretto all'estero, deve approdare in uno degli aeroporti doganali qui sotto elencati, o partire da uno di essi, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte:

1. *Aeroporti doganali per l'atterraggio degli aeroplani*:

1. Torino (Mirafiori), circoscrizione doganale di Torino;
2. Milano (Taliedo), circoscrizione doganale di Milano;
3. Trento (Gardolo), circoscrizione doganale di Trento;
4. Udine (Campoformido), circoscrizione doganale di Udine;
5. Venezia (San Nicolò di Lido), circoscrizione doganale di Venezia;
6. Loreto, circoscrizione doganale di Ancona;
7. Bari, circoscrizione doganale di Bari;
8. Brindisi (San Vito dei Normanni), circoscrizione doganale di Bari;
9. Napoli (Capodichino), circoscrizione doganale di Napoli.
10. Roma (Littorio), circoscrizione doganale di Roma;
11. Pisa (San Giusto), circoscrizione doganale di Livorno;
12. Catania, circoscrizione doganale di Catania;
13. Palermo (Boccadifalco), circoscrizione doganale di Palermo;
14. Cagliari (Elmas), circoscrizione doganale di Cagliari;
15. Tripoli (Mellaha), ufficio doganale di Tripoli (Tripolitania);
16. Bengasi, ufficio doganale di Bengasi (Cirenaica);
17. Tobruch, ufficio doganale di Tobruch (Cirenaica);
18. Massaua, ufficio doganale di Massaua (Eritrea);
19. Mogadiscio (Omar Ger Geb), ufficio doganale di Mogadiscio (Somalia).

2. *Aeroporti per l'ammaraggio degli idrovolanti* (idroscali):
1. Como, circoscrizione doganale di Como;
2. Genova porto, circoscrizione doganale di Genova;
3. Marina di Pisa, circoscrizione doganale di Livorno;
4. Ostia (Roma), circoscrizione doganale di Roma;
5. Napoli porto, circoscrizione doganale di Napoli;
6. Brindisi porto, circoscrizione doganale di Bari;
7. Ancona, circoscrizione doganale di Ancona;
8. Venezia (S. Andrea), circoscrizione doganale di Venezia;
9. Portorose (Istria), circoscrizione doganale dell'Istria (Pola);
10. Zara, circoscrizione doganale di Ancona;
11. Palermo porto, circoscrizione doganale di Palermo;
12. Siracusa porto, circoscrizione doganale di Catania;
13. Cagliari (Elmas), circoscrizione doganale di Cagliari;
14. Terranova Pausania, circoscrizione doganale di Cagliari;
15. Tripoli porto, ufficio doganale di Tripoli (Tripolitania);
16. Bengasi porto, ufficio doganale di Bengasi (Cirenaica);
17. Tobruch porto, ufficio doganale di Tobruch (Cirenaica);
18. Massaua porto, ufficio doganale di Massaua (Eritrea).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per l'aeronautica: Balbo.

Il Ministro per le colonie: De Bono. — *Il Ministro per le finanze*: Jung.

(34)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1933.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Carlo Concetto Giuseppe Pintacuda di Michele.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Carlo Concetto Giuseppe Pintacuda, nato a Fiesole il 18 settembre 1900 da Michele e da Teresa Sestini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Carlo Concetto Giuseppe Pintacuda il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 27 dicembre 1932 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Carlo Concetto Giuseppe Pintacuda il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(120)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1933.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Jvonne Matilde Maria Eisenhut-Zenuti di Ernesto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Jvonne Matilde Maria Eisenhut-Zenuti, nata a Firenze il 20 dicembre 1893 da Ernesto e da Giovanna Müller-Trip, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Jvonne Matilde Maria Eisenhut-Zenuti il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 27 dicembre 1932 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Jvonne Matilde Maria Eisenhut-Zenuti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(121)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1933.
Nomina della Deputazione della Borsa merci di Napoli per l'anno 1933.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Napoli approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925-III;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli in ordine alla costituzione per l'anno 1933-XI della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1933 la Deputazione della Borsa merci di Napoli è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:
1. Dal Fabro cav. rag. Romualdo;
2. Orefici comm. Odo;
3. Giovinetti dott. Matteo;

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Grimaldi comm. dott. Paolo;
5. Jandoli gr. uff. prof. Raffaele;
6. Paolella cav. uff. Arturo;
7. Tobino comm. dott. Guglielmo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Avella cav. uff. Ercole;
2. Maffettone comm. Gennaro;
3. Nimmo comm. Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(30)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Ordona per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo di Ordona fu autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima dell'8 febbraio 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con nota 30 novembre 1932, n. 45689/243223;

Decreta:

È revocata al Consorzio agrario cooperativo di Ordona l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(84)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola fra i lavoratori della terra di Monreale Pioppo per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società cooperativa agricola fra i lavoratori della terra di Monreale Pioppo fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 29 novembre 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 22 dicembre 1932, n. 19415;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Società cooperativa agricola fra i lavoratori della terra di Monreale Pioppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(83)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Alessandria d'Egitto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la notificazione ufficiale del Governo Egiziano circa la esistenza di manifestazioni di vaiolo in forma epidemica in Alessandria d'Egitto;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze da Alessandria d'Egitto sono sottoposte alle misure contro il vaiolo prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle provincie marittime, nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(119)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.

Modificazioni al decreto Ministeriale 16 dicembre 1932 concernente il regime venatorio per le caccie primaverili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre u. s., concernente il regime venatorio per le caccie primaverili;

Su proposta della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;

Decreta:

La disposizione di cui al decreto Ministeriale 16 dicembre u. s., concernente il regime venatorio per le caccie primaverili, relativa al 9° Compartimento (Lazio ed Umbria) resta modificata nel senso che, nella zona 3ª, per il merlo si osserva lo stesso calendario stabilito per il tordo, tordo sassello, ecc.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(123)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-121 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurentig Giuseppe di Andrea e di Maria Pahor, nato a Doberdò il 2 giugno 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Laurentig Francesca di Michele Simsig, nata a Salona d'Isonzo il 15 luglio 1883, moglie;

Laurentig Guerrino di Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 17 maggio 1906, figlio;

Laurentig Maria di Giuseppe, nata a Ronchi dei Legionari il 30 novembre 1907, figlia;

Laurentig Matilde di Giuseppe, nata a Ronchi dei Legionari il 18 luglio 1912, figlia;

Laurentig Ines di Giuseppe, nata a Ronchi dei Legionari il 28 febbraio 1920, figlia;

Laurentig Danilo di Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 19 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7380)

N. 50-160 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Luigi fu Michele e fu Marcola Caterina, nato a S. Elena (Bergogna) il 20 aprile 1889, residente a S. Elena al Natisone (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria fu Nicolò Marcola, nata a S. Elena il 16 novembre 1897, moglie;

Lavrencic Maria di Luigi, nata a S. Elena il 12 settembre 1916, figlia;

Lavrencic Raffaele di Luigi, nato a S. Elena il 4 dicembre 1918, figlio;

Lavrencic Sofia di Luigi, nata a S. Elena il 9 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7381)

N. 50-106 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Antonio fu Michele e di Marcola Caterina, nato a S. Elena (Bergogna) il 10 dicembre 1876 e residente a S. Elena (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Teresa di Giacomo Bon, nata a Boreana l'11 settembre 1887, moglie;

Lavrencic Rosalia di Antonio, nata a S. Elena il 16 agosto 1909, figlia;

Lavrencic Giuseppe di Antonio, nato a S. Elena il 7 settembre 1910, figlio;

Lavrencic Natalia, di Antonio, nata a S. Elena il 29 agosto 1912, figlia;

Lavrencic Francesco di Antonio, nato a S. Elena il 25 novembre 1914, figlio;

Lavrencic Cecilia di Antonio, nata a S. Elena il 4 novembre 1918, figlia;

Lavrencic Paola di Antonio, nata a S. Elena il 25 gennaio 1920, figlia;

Lavrencic Ignazio di Antonio, nato a S. Elena il 31 gennaio 1922, figlio;

Lavrencic Stanislava di Antonio, nata a S. Elena il 4 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7382)

N. 50-107 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Marino e della fu Lazar Anna, nato a Longo (Bergogna) il 7 agosto 1862 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7383)

N. 50-108 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe di Giuseppe e di Dugon Anna, nato a Longo (Bergogna) il 4 marzo 1888 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Gisella di Antonio Skvor, nata a Robedischis il 23 aprile 1901, moglie;

Lavrencic Francesco di Giuseppe, nato a Longoli il 19 ottobre 1927, figlio;

Lavrencic Albino di Giuseppe, nato a Longoli il 28 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7384)

N. 50-109 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe di Giovanni e di Mervic Caterina, nato a Longo (Bergogna) l'11 luglio 1896 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Paola di Antonio Bombardier nata a Prossenico il 12 giugno 1899, moglie;
Lavrencic Maria Alma di Giuseppe, nata a Longo il 16 ottobre 1921, figlia;
Lavrencic Giuseppe di Giuseppe, nato a Longo il 25 luglio 1924, figlio;
Lavrencic Federico di Giuseppe, nato a Longo il 25 ottobre 1926, figlio;
Lavrencic Marta di Giuseppe, nata a Longo l'11 settembre 1929, figlia;
Lavrencic Giovanni fu Giuseppe, nato a Longo il 26 settembre 1862, padre;
Lavrencic Caterina fu Giacomo Menic, nata a Boreana il 26 settembre 1866, madre;
Lavrencic Francesco di Giovanni, nato a Longo il 3 febbraio 1891, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7385)

N. 50-112 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni di Antonio e di Cusin Anna, nato a Longo (Bergogna) il 13 dicembre 1893 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Paolina di Mattia Lavrencic, nata a Longo il 27 maggio 1900, moglie;
Lavrencic Albina di Giovanni, nata a Longo il 19 settembre 1922; figlia;
Lavrencic Stanislao di Giovanni, nato a Longo il 20 settembre 1925, figlio;
Lavrencic Francesco di Giovanni, nato a Longo l'8 novembre 1926, figlio;
Lavrencic Maria di Giovanni, nata a Longo l'8 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7386)

N. 50-111 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Paolina in Lavrencic di Mattia e di Dugan Teresa, nata a Longo (Bergogna) il 27 maggio 1900 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7387)

N. 50-114 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Natale fu Mattia e della fu Terlikar Maria, nato a Longo (Bergogna) il 12 novembre 1887 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Luigia fu Antonio Lavrencic, nata a Longo il 9 luglio 1894, moglie;

Lavrencic Natale di Natale, nato a Longo il 18 febbraio 1920, figlio;

Lavrencic Giovanna di Natale, nata a Longo il 25 luglio 1922, figlia;

Lavrencic Rodolfo di Natale, nato a Longo il 30 agosto 1929, figlio;

Lavrencic Francesca fu Antonio, nata a Longo il 27 dicembre 1899, cognata.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7388)

N. 50-113 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Luigia in Lavrencic fu Antonio e di Marcola Teresa, nata a Longo (Bergogna) il 9 luglio 1894 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7389)

N. 50-104 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Giovanni e della fu Baloh Teresa, nato a Longo (Bergogna) l'8 luglio 1882 e residente a Longo, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Antonia fu Giuseppe Komunjar nata a Robedischis il 10 giugno 1886, moglie;

Lavrencic Massimiliano di Giovanni, nato a Longo il 17 agosto 1909, figlio;

Lavrencic Vlasta di Giovanni, nata a Longo il 12 ottobre 1910, figlia;

Lavrencic Luigi di Giovanni, nato a Longo il 10 aprile 1912, figlio;

Lavrencic Susanna di Giovanni, nata a Longo il 5 giugno 1914, figlia;

Lavrencic Maria di Giovanni, nata a Longo il 17 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7390)

N. 50-103 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Antonio di Antonio e della fu Kracina Maria, nato a Longo (Bergogna) il 21 gennaio 1896 e residente a Longo, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Susanna di Feliciano Terlikar, nata a Longo il 12 novembre 1906, moglie;

Lavrencic Stanislao di Antonio, nato a Longo il 25 dicembre 1929, figlio;

Lavrencic Antonio fu Mattia, nato a Longo il 22 aprile 1861, padre;

Lavrencic Maria fu Antonio Kracina, nata a Longo il 13 ottobre 1874, madre;

Lavrencic Natale di Antonio, nato a Longo il 29 aprile 1906, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7391)

N. 50-345 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cusin Maria fu Andrea e della fu Bon Maria, nato a S. Elena al Natisone (Bergogna) il 1° febbraio 1878 e residente a S. Elena al Natisone, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiussini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cusin Caterina fu Andrea, nata a S. Elena il 14 novembre 1881, sorella;

Cusin Teresa in Lavrencic, nata a S. Elena il 6 settembre 1879, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7392)

N. 50-344 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cusin Rosa in Lavrencic fu Andrea e di Lavrencic Elisa, nato a Longo (Bergogna) il 19 aprile 1897 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiussini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7393)

N. 50-698 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Antonio di Giuseppe e di Maria Velascek, nato ad Anicova il 12 settembre 1900 e residente ad Anicova, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Cristina di Valentino Mavric, nata a Anicova il 13 dicembre 1898, moglie;

Markic Pietro Vladimiro, nato a Anicova il 28 giugno 1923, figlio;

Markic Floriana Lidia, nata a Anicova il 21 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7394)

N. 50-697 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

I cognomi della signora Markic ved. Caterina nata Markic fu Mattia e della fu Caterina Klemencic, nata a Marchici (Salona d'Isonzo) il 27 settembre 1870 e residente a Marchici (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi » nata « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7395)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, in data 13 gennaio 1933-XI, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

(128)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 13 gennaio corrente è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane, verificatesi nell'autunno 1932.

(127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 11.

Media dei cambi e delle rendite
del 16 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.50
Francia (Franco)	76.10
Svizzera (Franco)	375.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.20
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.30
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.653
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.36
Olanda (Fiorino)	7.856
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.56
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80 —
Id. 3,50 % (1902)	77.925
Id. 3 % lordo	57.175
Consolidato 5 %	85.70
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.875
Id. id. Id. 1940	101.975
Id. id. Id. 1941	101.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 224.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 5 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento per conto del comune di Mezzana — Titoli del Debito pubblico: cartelle al portatore delle obbligazioni Venezie 3 — Rendita: 3,50 % — Capitale. L. 2200; con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 22 settembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Dessì Luigi di Giuseppe per conto del comune di Escolca — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 100 — Consolidato 5 % Littorio; con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(109)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della graduatoria degli idonei del concorso a 37 posti di ingegnere del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1931 col quale in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930 n. 1733 fu indetto un concorso per esami per la nomina di 22 ingegneri (grado 10°, gruppo *A*) del Real corpo del Genio civile;
Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1931 col quale il numero dei posti messi a concorso col predetto decreto venne elevato da 22 a 37;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreti Ministeriali 21 dicembre 1931 e 15 maggio 1932;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 37 posti di ingegnere (grado 10°, gruppo *A*) del Real corpo del Genio civile:

1. Miceli Alessandro . . . 18,92
2. Felicori Marcello . . . 18,68

3. Custer Ugo 18,58
4. Pecorella Camillo, combattente 18,42
5. Laudonio Attilio, combattente 18,35
6. Palladini Eros 18,33
7. Batini Curzio 17,97
8. De Riso Carpinone Vittorio, combattente coniugato 17,90
9. Zappulli Enrico, coniugato con prole . . . 17,90
10. Tesauro Giuseppe 17,83
11. Cervigni Raffaele, combattente, coniugato con prole 17,68
12. Mosca Umberto, celibe 17,68
13. Foglia Domenico 17,66
14. Scognamiglio Michele, combattente 17,58
15. Nasini Mario, combattente 17,19
16. Cangemi Fortunato, combattente 16,97
17. Marussig Eugenio 16,93
18. Coletti Dante, combattente 16,65
19. Pettineo Giuseppe, combattente 16,63
20. Speciale Giacomo, combattente coniugato con prole 16,58
21. Ortensi Gilberto, celibe 16,58
22. De Liguoro Mario 16,50
23. Vitale Matteo, invalido di guerra 16,47
24. Pacelli Achille, combattente celibe 16,40
25. Jesu Antonio, coniugato con prole, croce guerra 16,40
26. Campanelli Marcello, combattente, croce di guerra, celibe nato il 29 giugno 1894 16,25
27. Fornasini Leo, combattente, celibe nato 30 giugno 1898 16,25
28. Rota Gino, combattente 16,20
29. Bilotta Raffaele, combattente 16,08
30. Reggiani Enrico, combattente coniugato con prole 16,02
31. Sclabi Carlo, combattente celibe 16,02
32. Beorchia Nigris Filippo, combattente . . 16,00
33. Calabrese Pompilio, combattente, croce di guerra, coniugato 15,97
34. Ferrucci Gustavo, celibe nato 22 marzo 1901 . . 15,97
35. Amico Francesco, celibe nato 9 aprile 1901 . 15,97
36. Mizzan Giuseppe, ... 15,92
37. Anfossi Giovanni, combattente coniugato con prole 15,80
38. Salaris Antonio, celibe 15,80
39. Giani Renato 15,73
40. Pallucca Francesco, combattente, celibe nato il 26 marzo 1897 15,68
41. Baruscotto Virgilio, celibe nato il 25 marzo 1900 . 15,68
42. Ricci Anselmo, celibe nato 7 marzo 1901 . . 15,68
43. Amat di San Filippo Antonio, combattente, coniugato con prole 15,67
44. Scorza Felice, celibe 15,67
45. Di Donato Mario 15,61
46. Luongo Antonio, combattente 15,58
47. Ricci Arturo, combattente 15,52
48. Vecellio Pietro 15,45
49. Natale Attilio, invalido di guerra 15,33
50. Sortino Filippo, combattente 15,17
51. Rampelli Giulio Cesare, combattente 15,08
52. Lucchetti Dino, invalido di guerra, coniugato con prole . . . . 15 —
53. Cella Pietro, combattente, celibe nato il 14 febbraio 1896 . . . . 15 —
54. Russo Stefano, combattente, celibe nato il 30 settembre 1896 . . . . 15 —
55. Manzo Rocco, combattente, coniugato con 3 figli 14,97
56. Malagoli Gastone, combattente coniugato con un figlio, nato il 3 maggio 1895 14,97
57. Fedolino Mario, combattente, coniugato con un figlio, nato il 16 ottobre 1896 14,97
58. Cardente Salvatore, combattente, celibe nato il 26 luglio 1897 14,92
59. Lupetti Cesare, celibe nato il 19 giugno 1903 . . 14,92
60. Stracconi Alfredo, combattente, celibe nato il 15 agosto 1899 14,67
61. Pancani Pietro, combattente, celibe nato il 14 dicembre 1899 14,67
62. Barone Antonino, coniugato con prole . . . 14,67
63. Giannini Vittorio, coniugato 14,67
64. Di Mino Calogero, celibe 14,67
65. Ruberto Michele, combattente 14,63
66. Rinetti Pietro, invalido di guerra, celibe nato il 20 agosto 1898 14,58
67. Colarusso Alberto, celibe nato il 15 agosto 1901. 14,58
68. Ciarlo Alfeo, combattente 14,50
69. De Sanctis Renato, combattente 14,46
70. Zoccoli Manlio 14,35
71. Catinella Gino, combattente, coniugato con 2 figli 14,33
72. Campanella Filippo, combattente, coniugato con un figlio, nato il 4 gennaio 1895 14,33
73. Borgia Alfredo, combattente, coniugato con un figlio, nato il 4 novembre 1898 14,33
74. D'Anna Salvatore, celibe nato il 25 marzo 1900 . 14,33
75. Clemente Nicola, celibe nato il 28 marzo 1900 . . 14,33
76. Camilleri Rosario, combattente ferito in combattimento, croce di guerra, coniugato . . . 14 —
77. De Luca Vincenzo, combattente, croce di guerra, celibe . . . . 14 —
78. Torcia Ottavio, celibe nato l'11 maggio 1901 . . 14 —
79. Pasquali Giuseppe, celibe nato il 14 aprile 1903 . 14 —
80. Bisson Mario 13,97

Art. 2.

I sottoindicati candidati vengono dichiarati vincitori del concorso in parola:

1. Miceli Alessandro
2. Felicori Marcello
3. Custer Ugo
4. Pecorella Camillo
5. Laudonio Attilio
6. Palladini Eros
7. Batini Curzio
8. De Riso Carpinone Vittorio
9. Zappulli Enrico
10. Tesauro Giuseppe
11. Cervigni Raffaele
12. Scognamiglio Michele
13. Nasini Mario
14. Gangemi Fortunato
15. Coletti Dante
16. Pettineo Giuseppe
17. Speciale Giacomo
18. Vitale Matteo
19. Pacelli Achille
20. Campanelli Marcello
21. Formasini Leo
22. Rota Gino
23. Bilotta Raffaele
24. Reggiani Enrico
25. Sclabi Carlo
26. Beorchia Nigris Filippo
27. Calabrese Pompilio
28. Anfossi Giovanni
29. Pallucca Francesco
30. Amat di S. Filippo Antonio
31. Luongo Antonio
32. Ricci Arturo
33. Natale Attilio
34. Sortino Filippo
35. Rampelli Giulio Cesare
36. Lucchetti Dino
37. Rinetti Pietro

Art. 3.

I sottoindicati candidati vengono dichiarati idonei e nell'ordine seguente:

1. Mosca Umberto
2. Foglia Domenico
3. Marussig Eugenio
4. Ortensi Gilberto
5. De Liguoro Mario
6. Jesu Antonio
7. Ferrucci Gustavo
8. Amico Francesco
9. Mizzan Giuseppe
10. Salaris Antonio
11. Giani Renato
12. Baruscotto Virginio
13. Ricci Anselmo
14. Scorza Felice
15. Di Donato Mario
16. Vecellio Pietro
17. Cella Pietro
18. Russo Stefano
19. Manzo Rocco
20. Malagoli Gastone
21. Fedolino Mario
22. Cardente Salvatore
23. Lupetti Cesare
24. Stracconi Alfredo
25. Pancani Pietro
26. Barone Antonino
27. Giannini Vittorio
28. Di Mino Calogero
29. Ruberto Michele
30. Colarusso Alberto
31. Ciarlo Alfeo
32. De Sanctis Renato
33. Zoccoli Manlio
34. Catinella Gino
35. Campanella Filippo
36. Borgia Alfredo
37. D'Anna Salvatore
38. Clemente Nicola
39. Camilleri Rosario
40. De Luca Vincenzo
41. Torcia Ottavio
42. Pasquali Giuseppe
43. Bisson Mario

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(95)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.